

n. 77024/2019 r.g.



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICOTTESIMA SEZIONE CIVILE**

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Ciccarelli ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ex art 702 bis c.p.c.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 77024/2019 vertente:

TRA

Sig. [REDACTED], C.F. [REDACTED], nato a Mahdia in Tunisia il [REDACTED], residente in [REDACTED], con il patrocinio dell'avv. Riccardo Bucci e Armando Maria De Nicola;

- ricorrente -

E

MINISTERO DELL'INTERNO - QUESTURA DI ROMA, con il patrocinio ex lege dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, con elezione di domicilio ex lege in Roma, VIA DEI PORTOGHESI, 12;

- resistente -

OGGETTO: impugnazione diniego istanza di conversione per coesione familiare

Ragioni di fatto e diritto della decisione

Con ricorso notificato il 6.3.2020 [REDACTED] ha impugnato il provvedimento emesso dalla Questura di Roma in data 14.10.2019, notificato il 31.10.2019, con cui veniva rigettata l'istanza di conversione del permesso di soggiorno per coesione familiare per chiederne l'annullamento.

In data 11.10.2017 il ricorrente conseguiva un permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 31, comma 3 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, su disposizione del Tribunale per Minorenni, che autorizzava la permanenza sul territorio nazionale della madre [REDACTED], alla quale veniva rilasciato un permesso di soggiorno, ai sensi della medesima normativa, al fine di potersi prendere cura del figlio, fino al compimento della maggiore età.

Ritualmente integrato il contraddittorio, parte resistente si è costituita, concludendo per il rigetto del ricorso.

Il ricorso deve essere accolto secondo quanto in motivazione.

Correttamente il provvedimento impugnato ha evidenziato l'assenza dei requisiti per ottenere il titolo richiesto; in effetti, venuta meno la minore età del ricorrente, quest'ultimo e la propria madre risultano privi di titoli a permanere in Italia e, di conseguenza, stante la condizione di irregolarità, difettano i presupposti per ottenere la conversione per coesione familiare.

Il ricorrente, tuttavia, deve ritenersi non espellibile.

Ai fini dell'individuazione del contesto normativo di riferimento, deve premettersi che nelle more del giudizio è entrato in vigore il D.L. 130/2020 convertito in L. 173/2020. Tale normativa è applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, stante il disposto dell'art. 15, co. 1, D.L. 130/2020, il quale prevede che le norme di cui all'art. 1, co. 1, lett. e) si applichino anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle Commissioni Territoriali, al Questore e alle Sezioni specializzate dei Tribunali.

Tanto premesso, è utile sottolineare come il decreto-legge da ultimo richiamato abbia ampliato, tipizzato e definito il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 19 D.Lgs. 286/1998 in combinato disposto con art. 32, co. 3 D.Lgs. 25/2008), oltre che ad una violazione degli obblighi costituzionali ed internazionali ex art. 5, co. 6, D.Lgs. 286/1998.

Nel caso che qui ci occupa, va evidenziato che il ricorrente è presente sul territorio italiano dal 2013, è privo di contatti rilevanti con i propri familiari nel Paese di origine e ha, altresì, svolto in Italia tutto il percorso scolastico. Dalla documentazione depositata in atti si evince come questi si sia velocemente integrato sul territorio nazionale sul piano sia scolastico e sociale.

È chiaro, pertanto, che il rientro in Tunisia comprometterebbe il percorso di integrazione avviato dal ricorrente nel nostro Paese e, di conseguenza, la sua vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, Maslov c. Austria, n. 1638/03), quale nuova identità e stabilità, alla luce, peraltro, dell'attuale situazione economica del Paese d'origine che allo stato presenta forti criticità.

Ai sensi dell'art. 32, co. 3 D.Lgs. 25/2008, che richiama espressamente i casi di inespellibilità individuati dall'art. 19, co. 1 e 1.1. D.Lgs. 286/98, e in assenza di cause ostative deve pertanto essere riconosciuta alla parte ricorrente la protezione speciale regolata da tale norma così come modificata dal D.L. 130/2020 con la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

Spese compensate stante l'accoglimento parziale del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale così dispone:

- riconosce al ricorrente la protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno di cui all'art. 32, co. 3 D.Lgs. 25/2008 come modificato dal D.L. 130/2020;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2021

IL GIUDICE
dott. Giuseppe Ciccarelli